



Ordinanza sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori (OITRV)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 29 capoverso 2, 30 capoverso 3, 31a capoverso 2, 31a^{ter} capoverso 3, 31a^{quater} capoverso 3, 31b capoverso 2, 35 capoverso 3, 35a capoverso 2 e 63 capoverso 1 della legge del 20 marzo 2009² sul trasporto di viaggiatori (LTV), visto l'articolo 97 della legge federale del 20 dicembre 1957³ sulle ferrovie (Lferr) visto l'articolo 26 della legge del 23 giugno 2006⁴ sugli impianti a fune (LIFT),
ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

- a. l'indennità per i costi non coperti delle offerte nel traffico regionale viaggiatori ordinate congiuntamente da Confederazione e Cantoni, segnatamente le quote dei Cantoni e della Confederazione;
- b. l'ordinazione di offerte d'importanza nazionale, ulteriori offerte, il miglioramento di quelle esistenti e le agevolazioni tariffali;
- c. la concessione di aiuti finanziari;
- d. la presentazione dei conti delle imprese che ricevono indennità o aiuti finanziari secondo la LTV o la Lferr.

Art. 2 Campo d'applicazione

L'ordinanza si applica alle imprese che trasportano viaggiatori nel servizio di linea oppure con corse in base alla domanda o corse analoghe al servizio di linea in virtù di una concessione secondo l'articolo 6 LTV, di un'autorizzazione secondo l'articolo 8

RS

² RS 745.1

³ RS 742.101

⁴ RS 743.01

LTV o di un trattato internazionale e che ricevono indennità o aiuti finanziari secondo gli articoli 28 –31 LTV.

Art. 3 Definizioni

Nella presente ordinanza s'intende per:

- a. *traffico regionale viaggiatori*: il traffico viaggiatori all'interno di una regione, compreso il collegamento di base tra località secondo l'articolo 5 capoverso 3 dell'ordinanza del 4 novembre 2009⁵ sul trasporto di viaggiatori (OTV) nonché il traffico viaggiatori con le regioni vicine, anche estere;
- b. *conto dei costi d'esercizio e delle prestazioni*: la contabilità analitica effettiva che funge da base per la documentazione del risultato dei singoli settori di un'impresa;
- c. *settore*: tutte le offerte dello stesso genere di un'impresa; un singolo settore riunisce:
 1. la totalità delle linee del traffico regionale viaggiatori ordinate congiuntamente da Confederazione e Cantoni,
 2. l'infrastruttura ferroviaria,
 3. le ulteriori offerte ordinate,
 4. le attività accessorie;
- d. *conto economico per linea*: il risultato di una singola offerta di un settore, documentato nel conto dei costi d'esercizio e delle prestazioni;
- e. *conto di previsione*: il conto contenuto nell'offerta che documenta i costi non coperti di singole offerte di un settore o del settore nel suo insieme;
- f. *conto degli investimenti*: la documentazione di tutte le attività svolte in relazione alla realizzazione, il rinnovo, l'ammortamento o il disinvestimento di attivi fissi.

Capitolo 2: Indennità dei costi non coperti del traffico regionale viaggiatori

Sezione 1: Principi

Art. 4 Indennità dei costi non coperti

¹ Le indennità per la copertura dei costi non coperti secondo il conto di previsione nel traffico regionale viaggiatori vengono versate per le singole linee.

² La Confederazione e i Cantoni possono concordare con un'impresa un'indennità diversa dei costi non coperti pianificati se:

- a. l'impresa si assume una parte dei costi non coperti;
- b. occorre creare una nuova linea;

⁵ RS 745.11

- c. è stata stipulata una convenzione sugli obiettivi nella quale sono stati stabiliti costi o indennità; oppure
- d. in caso eccezionale i committenti e l'impresa ne traggono vantaggio.

Art. 5 Coordinamento tra UFT e Cantoni

¹ Se la Confederazione e i Cantoni indennizzano congiuntamente i costi non coperti nel traffico regionale viaggiatori, l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) e i Cantoni effettuano congiuntamente la procedura di ordinazione.

² Coordinano le proprie attività riguardanti ordinazione ed esame tramite l'autorità di vigilanza secondo l'articolo 37 LTV.

³ I Cantoni gestiscono la determinazione dell'offerta, l'esame delle offerte inoltrate e le trattative con le imprese. Se l'ordinazione concerne più Cantoni, questi designano di comune accordo un Cantone incaricato del coordinamento per ogni linea. Se non riescono ad accordarsi, decide l'UFT.

⁴ L'UFT gestisce il rilevamento della qualità delle prestazioni ordinate e sostiene i Cantoni nell'esame delle offerte inoltrate, in particolare mediante un confronto degli indicatori.

⁵ Ai fini dell'ordinazione l'UFT tiene conto delle esigenze di coordinamento generale dei trasporti pubblici.

Art. 6 Equilibrio tariffale

¹ La Confederazione e i Cantoni provvedono affinché le offerte equivalenti oggetto di un'ordinazione siano fornite in tutto il Paese a tariffe comparabili.

² Assicurano in particolare che i costi di produzione più alti in regioni svantaggiate dal punto di vista geografico o per altri motivi non giustificano tariffe notevolmente più elevate.

Sezione 2: Condizioni d'indennità

Art. 7

¹ Un'offerta del traffico regionale viaggiatori viene indennizzata congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni, se:

- a. la linea serve per tutto l'anno al collegamento di base secondo l'articolo 5 capoverso 3 OTV⁶;
- b. il tratto di linea situato all'estero serve prevalentemente al traffico svizzero o la stazione di confine delle linee ferroviarie è situata all'estero;
- c. per la linea sono garantite una redditività minima e almeno una domanda secondo l'articolo 8 capoverso 2;

⁶ RS 745.11

- d. le prescrizioni del committente relative alla qualità e alla sicurezza dell'offerta e allo statuto degli occupati sono rispettate;
- e. il trasporto diretto ai sensi dell'articolo 16 LTV viene garantito;
- f. l'offerta è oggetto di una concessione, di un'autorizzazione o di un trattato internazionale.

² L'UFT stabilisce le condizioni per la redditività minima delle linee in una direttiva, tenendo conto delle esigenze relative allo sviluppo economico delle regioni svantaggiate e degli indicatori di cui all'articolo 36. Esamina periodicamente le condizioni e se del caso le adegua alle circostanze attuali.

³ Dopo aver sentito i Cantoni, l'UFT decide se le condizioni per il versamento di un'indennità congiunta per una linea sono soddisfatte. In casi eccezionali giustificati, l'UFT può approvare il versamento congiunto di un'indennità per una linea anche se non sono adempiute tutte le condizioni.

Sezione 3: Offerta nel traffico regionale viaggiatori

Art. 8 Portata dell'offerta ordinata

¹ La Confederazione e i Cantoni ordinano congiuntamente l'offerta in funzione della domanda.

² La Confederazione e i Cantoni garantiscono un collegamento minimo con quattro coppie di corse se sul tratto più frequentato della linea sono trasportate in media almeno 32 persone al giorno.

³ Se sul tratto più frequentato della linea sono trasportate in media più di 500 persone al giorno può essere ordinata un'offerta con una cadenza oraria continua e 18 coppie di corse.

⁴ L'offerta può essere intensificata oltre alla cadenza oraria, se:

- a. ciò è necessario per motivi di capacità, a condizione che vi siano sufficiente sfruttamento delle capacità e redditività;
- b. lo richiedono gli obiettivi della pianificazione del territorio o della protezione dell'ambiente, in particolare se è possibile in tal modo sfruttare ulteriori e importanti potenziali di mercato.

⁵ Sono possibili deroghe alla portata dell'offerta di cui ai capoversi 2–4 se le condizioni generali d'esercizio e la situazione dei costi della linea lo giustificano.

⁶ Per gli impianti a fune, il trasporto su richiesta, le corse in base alla domanda, le corse collettive o gli impianti automatici, la Confederazione e i Cantoni ordinano l'offerta in funzione degli orari di servizio, nonché tenendo in considerazione le rispettive condizioni di produzione e i costi.

⁷ La Confederazione non indennizza le offerte che vanno al di là della portata di cui ai capoversi 2–6. Esse possono essere ordinate dai Cantoni come miglioramenti dell'offerta in virtù dell'articolo 28 capoverso 4 LTV.

⁸ L'UFT stabilisce i principi per l'offerta nel traffico regionale viaggiatori in una direttiva.

Art. 9 Determinazione della domanda

¹ La domanda viene determinata in base al numero medio di passeggeri rilevati per tratto di linea nel periodo di trasporto dal lunedì al venerdì. In casi particolari, l'UFT può autorizzare deroghe.

² Il numero medio di passeggeri per tratto di linea è dato dal rapporto tra il numero totale di passeggeri, trasportati sul tratto in entrambe le direzioni nell'arco di un anno nel periodo dal lunedì al venerdì, e la somma annuale dei giorni di trasporto in detto periodo.

Art. 10 Qualità dell'offerta

¹ L'UFT misura la qualità delle offerte ordinate congiuntamente nel traffico regionale viaggiatori mediante un sistema di rilevamento della qualità TRV, coinvolgendo i Cantoni e le imprese. Pubblica annualmente i risultati delle singole imprese.

² Le imprese documentano e commentano annualmente la qualità delle proprie offerte rilevata dall'UFT mediante rapporti sulla qualità.

³ I rapporti sulla qualità delle imprese fungono da base per i miglioramenti della qualità che committenti e imprese devono concordare nelle convenzioni sull'offerta o sugli obiettivi.

Sezione 4: Messa a concorso, aggiudicazione

Art. 11 Pianificazione della messa a concorso

¹ Ogni Cantone pianifica i bandi pubblici per le offerte da mettere a concorso congiuntamente alla Confederazione. La pianificazione della messa a concorso contempla almeno le seguenti indicazioni:

- a. offerte che il Cantone mette a concorso congiuntamente alla Confederazione;
- b. eventuali ulteriori offerte che il Cantone mette a concorso senza la partecipazione della Confederazione;
- c. momento della messa a concorso;
- d. data di avvio dell'esercizio;
- e. durata dell'aggiudicazione;
- f. per offerte oggetto di concessione esistenti, titolari e data di scadenza delle concessioni;
- g. vettore di trasporto (strada o ferrovia);
- h. motivo della messa a concorso;
- i. stato della procedura di messa a concorso.

² Se è prevista la messa a concorso di un'offerta, questa dev'essere integrata nella pianificazione almeno dodici mesi prima della messa a concorso. Se è previsto il rilascio di una nuova concessione per un'offerta del trasporto regionale di viaggiatori su strada ordinato congiuntamente, tale offerta può essere integrata nella pianificazione a titolo informativo.

³ La pianificazione della messa a concorso richiede l'approvazione dell'UFT, che consulta gli altri Cantoni interessati dalla messa a concorso.

⁴ L'UFT garantisce il coordinamento delle pianificazioni cantonali. Verifica in particolare che le pianificazioni delle offerte da mettere a concorso contengano le stesse informazioni. Pubblica un compendio delle pianificazioni.

Art. 12 Valori soglia

¹ Il valore soglia dell'importo dell'indennità a partire dal quale i committenti mettono a concorso offerte su strada secondo l'articolo 32 capoverso 2 lettera b LTV è retto, per le offerte per le quali va rilasciata una nuova concessione, dall'allegato 4 numero 1.1 della legge federale del 21 giugno 2019⁷ sugli appalti pubblici.

² Per le offerte esistenti il valore soglia senza imposta sul valore aggiunto ammonta a 500 000 franchi.

³ Nei casi contemplati all'articolo 32c capoverso 2 LTV i committenti mettono a concorso l'offerta anche se l'importo dell'indennità è inferiore al valore soglia.

Art. 13 Nuova offerta in una rete regionale esistente

Una nuova offerta è considerata parte integrante di una rete regionale esistente secondo l'articolo 32 capoverso 2 lettera d LTV se, in una regione, una sola impresa gestisce più autolinee intercomesse e se la nuova offerta può essere integrata nella rete esistente in modo da creare sinergie operative con le linee esistenti.

Art. 14 Messa a concorso con la partecipazione di più Cantoni

¹ Se più Cantoni partecipano a una messa a concorso, prima dell'inizio della procedura designano di comune accordo un Cantone incaricato del coordinamento e definiscono la ripartizione dei costi della messa a concorso.

² Il Cantone incaricato del coordinamento assume i compiti di cui agli articoli 15, 18, 19 e 26.

Art. 15 Procedura di messa a concorso

¹ Il Cantone allestisce la documentazione per la messa a concorso. La documentazione contempla:

- a. le indicazioni determinanti per la presentazione dell'offerta;
- b. i requisiti che l'offerta deve soddisfare;

⁷ RS 172.056.1

- c. i criteri di valutazione dell'idoneità delle imprese che partecipano alla messa a concorso;
- d. i criteri di valutazione dell'offerta;
- e. i termini per l'inoltro dell'offerta e della domanda di concessione;
- f. il periodo durante il quale le imprese sono vincolate all'offerta presentata.

² Il termine per l'inoltro dell'offerta e della domanda di concessione è di almeno 60 giorni dopo la messa a concorso. Le imprese restano vincolate all'offerta presentata per al massimo 12 mesi dalla scadenza del termine di inoltro.

³ Il Cantone sottopone all'UFT nonché ai Cantoni partecipanti per approvazione la documentazione per la messa a concorso e le sue eventuali modifiche e, in seguito, mette a concorso l'offerta.

⁴ Dopo la messa a concorso il Cantone pubblica:

- a. le modifiche della documentazione per la messa a concorso subito dopo la loro approvazione;
- b. in forma anonimizzata, le domande di chiarimento delle imprese interessate e le risposte dei committenti.

⁵ Invia alle imprese interessate che ne fanno richiesta la documentazione per la messa a concorso e comunica loro le informazioni di cui al capoverso 4.

⁶ Se più Cantoni partecipano a una messa a concorso, il Cantone incaricato del coordinamento sottopone la documentazione per la messa a concorso e le eventuali modifiche agli altri Cantoni per approvazione.

Art. 16 Indennizzo

Le imprese offerenti non hanno diritto all'indennizzo dei costi sostenuti per l'allestimento dell'offerta.

Art. 17 Parti e combinazioni dell'offerta, varianti

¹ Nella messa a concorso si può prevedere che le imprese:

- a. possano inoltrare offerte per parti o combinazioni dell'offerta;
- b. possano inoltrare varianti.

² Le condizioni quadro sono definite nella documentazione per la messa a concorso.

Art. 18 Apertura delle offerte

¹ Le offerte sono aperte congiuntamente da almeno un rappresentante del Cantone e da uno dell'UFT.

² I rappresentanti stilano un verbale di apertura delle offerte nel quale sono riportate almeno le seguenti informazioni:

- a. il nome delle persone presenti;
- b. il nome delle imprese offerenti;

- c. la data di inoltro delle offerte;
- d. i costi e i ricavi pianificati delle offerte;
- e. la portata delle offerte secondo l'articolo 17.

³ Il Cantone invia il verbale alle imprese concorrenti garantendo il rispetto del segreto d'affari. Se più Cantoni partecipano alla messa a concorso, il Cantone incaricato del coordinamento invia il verbale anche agli altri Cantoni partecipanti.

Art. 19 Verifica e valutazione delle offerte

¹ Il Cantone verifica i dati delle offerte ricevute sotto il profilo tecnico e contabile per assicurare che siano oggettivamente comparabili. Se contatta a questo proposito un'impresa offerente, registra lo svolgimento e il contenuto della presa di contatto.

² I committenti possono chiedere informazioni su un'impresa offerente in particolare se:

- a. sospettano l'esistenza di un motivo di esclusione secondo l'articolo 32f; oppure
- b. i costi non coperti dell'offerta sono particolarmente bassi.

³ Valutano le offerte fondandosi sull'analisi costo-utilità o su un sistema di valutazione equivalente e determinano congiuntamente l'offerta più vantaggiosa.

⁴ Stabiliscono congiuntamente se svolgere la valutazione sulla base dei costi e dei ricavi pianificati o solo dei costi pianificati.

Art. 20 Avviso e decisione di aggiudicazione

¹ L'UFT comunica ai Cantoni partecipanti e alle imprese offerenti l'avviso di aggiudicazione.

² Conduce la consultazione secondo l'articolo 13 OTV.

³ Al termine della consultazione l'UFT emana una decisione in merito all'aggiudicazione e al rilascio o al rinnovo della concessione.

⁴ Se nove mesi prima dell'entrata in esercizio di una linea la decisione di aggiudicazione non è ancora definitiva, l'UFT decide in merito all'esercizio.

Art. 21 Interruzione della procedura di messa a concorso

I committenti interrompono la procedura di messa a concorso se sussistono motivi gravi, in particolare se:

- a. le condizioni della messa a concorso sono cambiate in modo sostanziale;
- b. nessuna offerta adempie i criteri e i requisiti definiti nella documentazione per la messa a concorso.

Art. 22 Pubblicazione

¹ Le decisioni dell'UFT sono pubblicate sulla piattaforma Internet per gli appalti pubblici⁸.

² Le decisioni non vengono pubblicate nei casi di cui all'articolo 32 capoverso 2 lettere a, f e g LTV.

Art. 23 Cambiamento dell'impresa incaricata

Non si prefigura un trasferimento del rapporto di lavoro secondo l'articolo 333 del Codice delle obbligazioni⁹ (CO) se la nuova impresa aggiudicataria impiega i dipendenti dell'impresa precedentemente incaricata in virtù dell'articolo 32/ capoverso 3 LTV.

Sezione 5: Convenzioni sugli obiettivi

Art. 24 Principi

¹ La Confederazione e i Cantoni concludono con le imprese convenzioni sugli obiettivi per un periodo di quattro-sei anni. Una durata differente può essere stabilita di comune accordo.

² La Confederazione i Cantoni non possono concludere con le imprese convenzioni incompatibili con le convenzioni sugli obiettivi.

³ Nelle convenzioni sugli obiettivi possono essere concordati obiettivi di costi o di indennità oppure essere stabiliti costi o indennità in maniera vincolante.

Art. 25 Eccezioni

Non sussiste l'obbligo di concludere convenzioni sugli obiettivi:

- a. per impianti a fune e battelli;
- b. per offerte transfrontaliere;
- c. per imprese con un importo annuale delle indennità inferiore a un milione di franchi;
- d. in singoli casi motivati.

Art. 26 Convenzione sugli obiettivi dopo una messa a concorso

¹ Dopo una messa a concorso secondo l'articolo 32 LTV l'UFT, i Cantoni partecipanti e l'impresa aggiudicataria concludono la convenzione sugli obiettivi per il periodo definito nella decisione di aggiudicazione.

⁸ www.simap.ch

⁹ RS 220

² Nella convenzione sugli obiettivi sono stabiliti i costi e i ricavi oppure solo i costi per i primi due periodi d'orario e disciplinati gli adeguamenti di tali importi per gli anni successivi.

³ In caso di cambiamento sostanziale delle condizioni, le parti possono adeguare di comune accordo la convenzione sugli obiettivi.

Art. 27 Sistema di bonus-malus

¹ I sistemi di bonus-malus non devono mettere in pericolo l'esistenza delle imprese.

² I bonus o i malus non devono essere considerati nell'attribuzione alla riserva speciale di cui all'articolo 36 LTV.

³ L'impresa può decidere liberamente in merito all'impiego del bonus.

Sezione 6: Procedura di ordinazione

Art. 28 Svolgimento, scadenze

¹ L'UFT comunica ai Cantoni e alle imprese le scadenze delle singole fasi della procedura di ordinazione. Nel fissare le scadenze tiene in debito conto il tempo necessario per le procedure di decisione cantonali.

² L'UFT e i Cantoni coordinano la procedura di allestimento dell'orario con quella di ordinazione. I Cantoni consultano gli interessati nel corso della procedura di ordinazione e tengono debitamente conto delle proposte formulate.

Art. 29 Obiettivi finanziari

¹ Il Consiglio federale prevede mezzi finanziari a favore del traffico regionale viaggiatori:

- a. nel progetto del preventivo annuale;
- b. nel credito d'impegno di cui all'articolo 30a LTV.

² L'UFT assegna i mezzi finanziari ai Cantoni garantendo almeno le prestazioni federali precedentemente accordate. Al riguardo, può tenere conto anche del fabbisogno effettivo.

³ Se dopo la ripartizione tra i Cantoni sono ancora disponibili mezzi finanziari, l'UFT li impiega per offerte in grado di aumentare la quota del trasporto pubblico rispetto al traffico complessivo.

Sezione 7: Offerte

Art. 30 Invito a presentare un'offerta

¹ Dopo aver consultato l'UFT, i Cantoni informano le imprese, al più tardi 12 mesi prima dell'inizio di un periodo d'orario, in merito ai mezzi finanziari a disposizione

per il traffico regionale viaggiatori, invitandole a presentare un'offerta. Nel contempo i Cantoni comunicano alle imprese come deve essere modificata l'offerta. Per le imprese attive sul piano intercantonale i Cantoni coordinano le loro prescrizioni.

² Se i committenti intendono modificare un'offerta in modo tale che un'impresa sia obbligata a rielaborare sostanzialmente il piano d'esercizio, devono informarne l'impresa al più tardi tre anni prima dell'introduzione della nuova offerta.

³ Se le imprese invitate a presentare un'offerta non intendono presentarla, devono comunicarlo ai committenti entro un mese.

⁴ Per offerte messe a concorso secondo l'articolo 32 LTV le imprese sono tenute a inoltrare un'offerta per le linee interessate prima della scadenza della convenzione sugli obiettivi.

⁵ Prima dell'inoltro delle offerte i committenti possono richiedere alle imprese offerte indicative. Esse servono a pianificare le offerte e non sono vincolanti.

Art. 31 Inoltro delle offerte

¹ L'offerta per il successivo periodo d'orario va inoltrata ai committenti nell'ultimo anno prima del cambiamento d'orario dopo la presentazione del conto dei costi d'esercizio e delle prestazioni dell'anno precedente, ma in ogni caso al più tardi entro la fine di aprile.

² L'offerta va strutturata in linee. Se l'UFT lo prescrive, le linee secondo l'articolo 9 OTV possono essere suddivise o riunite.

³ L'offerta inoltrata deve contenere:

- a. una descrizione qualitativa e quantitativa del piano dell'offerta;
- b. un conto di previsione vincolante per ogni singolo anno del periodo d'orario;
- c. le motivazioni delle differenze rispetto alle pianificazioni precedenti, alle convenzioni sugli obiettivi e all'ultimo conto annuale.
- d. un piano a medio termine, a meno che non sia già compreso nella convenzione sugli obiettivi;
- e. un piano d'investimento;
- f. una panoramica dei veicoli impiegati;
- g. i dati di base relativi al calcolo degli indicatori per ogni singolo anno del periodo d'orario;
- h. gli orari del periodo d'orario;
- i. i rapporti sulla qualità dell'anno precedente.

⁴ L'UFT stabilisce in che forma deve essere inoltrata l'offerta.

⁵ I committenti possono richiedere ulteriori documenti, in particolare le prove relative alla qualità della fornitura di prestazioni, alle condizioni di assunzione del personale, allo stato di attuazione della legge del 13 dicembre 2002¹⁰ sui disabili, alla vendita e

¹⁰ RS 151.3

ai punti vendita, all'offerta nel trasporto di bagagli come pure al sistema e al livello tariffari.

Art. 32 Conto di previsione

¹ Nel conto di previsione di un'offerta occorre rispettare il principio di prestazione e di causalità nonché il principio della contabilità a costi completi.

² Il conto di previsione va strutturato per linee; la strutturazione si basa sull'allegato 1.

³ Al fine di indennizzare come offerta autonoma costi generali quali quelli per la vendita e la distribuzione i committenti possono esigere dalle imprese di contabilizzarli separatamente.

⁴ Se una linea è stata trasferita interamente o in parte a terzi mediante contratto d'esercizio ai sensi dell'articolo 20 OTV, i committenti possono esigere che nel conto di previsione i ricavi, i costi e le indennità dell'intera prestazione vengano strutturati secondo l'allegato 1.

⁵ L'UFT regola la computabilità di costi e ricavi in una direttiva.

Art. 33 Piano a medio termine

¹ Il piano a medio termine dell'offerta deve coprire almeno quattro anni, compreso il periodo di orario oggetto dell'offerta. Esso deve essere strutturato per linee.

² Con il consenso dei committenti è possibile rinunciare alla strutturazione per linee.

³ Nel piano a medio termine devono essere documentati e commentati almeno i totali dei ricavi commerciali, dei costi, delle indennità e dei volumi di prestazioni, nonché i relativi cambiamenti. I volumi di prestazioni comprendono i chilometri produttivi, le ore di orario e i viaggiatori-chilometri.

Art. 34 Ricavi accessori e attività accessorie

¹ Nel conto di previsione di un'offerta e nel conto dei costi d'esercizio e delle prestazioni i ricavi accessori del traffico regionale viaggiatori e gli utili da attività accessorie accreditati al traffico regionale viaggiatori devono essere contabilizzati separatamente.

² I ricavi accessori sono prestazioni fornite con risorse dei settori beneficiari di indennità e collegate direttamente nonché di principio inscindibili dalle offerte indennizzate.

³ Le attività accessorie sono prestazioni di produzione fornite in maniera indipendente con capacità residue o risorse dedicate nell'ambito di un settore concessionario, ma di principio non collegate direttamente con le offerte indennizzate.

⁴ Se le risorse sono impiegate sia per offerte ordinate sia per offerte di terzi, i committenti e le imprese stabiliscono nella convenzione sugli obiettivi quali prestazioni devono essere documentate come ricavi accessori e quali come attività accessorie.

⁵ L'UFT disciplina in una direttiva come documentare i ricavi accessori e le attività accessorie e come computare i costi.

Art. 35 Investimenti

¹ Le imprese possono integrare i costi supplementari degli investimenti nel conto di previsione di un'offerta se i committenti li hanno previamente approvati.

² In caso di un trasferimento dei mezzi d'esercizio ai sensi dell'articolo 32/ capoverso 2 LTV, se l'impresa inizialmente incaricata non trasferisce il capitale di terzi ripreso per il finanziamento di questi mezzi con tutti i diritti e gli obblighi che ne derivano alla nuova impresa, quest'ultima deve remunerare all'impresa inizialmente incaricata il valore contabile residuo. I committenti remunerano all'impresa inizialmente incaricata i costi di uscita non assicurati dai committenti nei confronti del mutuante.

³ Se i mezzi d'esercizio sono destinati a linee ferroviarie con un grado di copertura dei costi inferiore al 30 per cento, i committenti verificano, prima di dare il loro consenso secondo il capoverso 1, se sono possibili offerte alternative con un rapporto costi-benefici migliore.

⁴ In sede di verifica considerano, oltre alla redditività, in particolare:

- a. i requisiti di cui all'articolo 31a capoverso 3 LTV;
- b. i costi e i ricavi dell'infrastruttura delle tratte interessate;
- c. il grado di sfruttamento della linea negli orari di punta;
- d. le ripercussioni sulla qualità del collegamento.

⁵ La verifica è ripetuta al più tardi dopo dieci anni.

⁶ L'UFT stabilisce in una direttiva le condizioni e il processo per il consenso dei committenti in merito agli investimenti.

Art. 36 Indicatori e confronto sistematico delle offerte ordinate

¹ L'UFT stabilisce un sistema di indicatori per le singole linee sulla base delle offerte e del conto dei costi d'esercizio e delle prestazioni.

² Effettua un confronto sistematico delle offerte ordinate.

³ Mette a disposizione dei Cantoni e delle imprese i dati di base, gli indicatori e i risultati del confronto sistematico in una forma adeguata.

Art. 37 Esame delle offerte

¹ Se un'offerta non è soddisfacente, i committenti possono richiedere all'impresa di inoltrare varianti.

² Se gli indicatori presentano notevoli divergenze con quelli di altre imprese che si trovano in condizioni simili e se l'impresa in questione non può giustificare tali divergenze in modo soddisfacente, i Cantoni possono esigere un esame da parte dell'UFT.

³ In vista dell'esame l'UFT sente i Cantoni e le imprese interessati. Tiene conto in particolare dei diversi costi di finanziamento degli investimenti. Se le divergenze tra gli indicatori non possono essere giustificate, l'UFT chiede all'impresa interessata di adeguare l'offerta al livello degli indicatori delle imprese che si trovano in condizioni simili.

Sezione 8: Convenzioni sull'offerta

Art. 38 Conclusione di convenzioni sull'offerta

¹ Se i committenti accettano un'offerta, concludono un'apposita convenzione con l'impresa. Una convenzione sull'offerta è considerata conclusa quando tutti i committenti hanno accettato l'offerta. L'impresa comunica ai committenti la conclusione della convenzione entro 14 giorni.

² Le imprese possono far valere un diritto a un'ordinazione solo se le prestazioni sono oggetto di una convenzione sugli obiettivi secondo l'articolo 26.

³ In casi particolari, i committenti possono vincolare la conclusione di una convenzione sull'offerta all'esistenza di una convenzione sugli obiettivi, in cui gli obiettivi sono definiti in maniera vincolante.

⁴ Le indennità federali e cantonali convenute per un periodo superiore a un anno sottostanno all'approvazione del preventivo. Se in seguito le indennità convenute vengono ridotte, le imprese possono adeguare l'offerta d'intesa con i committenti.

Art. 39 Riserve

¹ In casi giustificati, le convenzioni sull'offerta possono prevedere una riserva circa il calcolo a posteriori dell'effettiva portata delle prestazioni.

² L'integrazione di una riserva necessita dell'approvazione da parte dell'UFT.

Art. 40 Trattative ulteriori

¹ Se, tra la conclusione della convenzione sull'offerta e la sua entrata in vigore, intervengono nuovi fatti importanti, occorre procedere a ulteriori trattative in merito alla convenzione.

² È possibile adeguare la convenzione sull'offerta dopo la sua entrata in vigore soltanto con l'approvazione di tutti i committenti.

Sezione 9: Quote dei Cantoni e della Confederazione per le indennità

Art. 41 Calcolo della chiave di ripartizione intercantonale

¹ Se una linea serve il territorio di più Cantoni, questi ultimi fissano la chiave di ripartizione per le indennità.

² Se i Cantoni non giungono a un accordo, l'UFT fissa la chiave di ripartizione intercantonale. Esso tiene conto della lunghezza della linea sul territorio di ciascun Cantone e dell'entità del servizio delle stazioni.

³ L'entità del servizio delle stazioni equivale al numero di partenze in base all'orario nell'ambito dell'offerta cofinanziata dalla Confederazione e dai Cantoni. Le stazioni comprendono sia le stazioni vere proprie sia le fermate. Le stazioni sono attribuite del tutto o in parte a un altro Cantone se sono situate a meno di un chilometro dal confine

cantonale e se servono agli abitanti di quel Cantone. Le quote di ripartizione sono arrotondate al quarto più vicino.

⁴ La lunghezza della linea si misura dal confine cantonale. Non sono compresi i tratti privi di una stazione che serve il rispettivo Cantone.

Art. 42 Calcolo delle partecipazioni cantonali

¹ Considerate le condizioni strutturali di cui all'articolo 30 capoverso 2 LTV, le partecipazioni cantonali sono calcolate secondo la formula indicata all'allegato 2 della presente ordinanza.

² Sono ricalcolate almeno ogni quattro anni. Figurano nell'allegato 3.

Art. 43 Variazione annuale massima della quota della Confederazione

La variazione annuale della quota della Confederazione di cui all'articolo 30 capoverso 1 LTV può ammontare al massimo a cinque punti percentuali.

Capitolo 3:

Offerte di importanza nazionale, ulteriori offerte, miglioramenti dell'offerta e agevolazioni tariffali

Art. 44 Offerte di importanza nazionale

La Confederazione può concordare soltanto con un'impresa un'indennità per le offerte di importanza nazionale che ordina.

Art. 45 Coordinamento

In caso di un'ordinazione di offerte senza partecipazione della Confederazione, i committenti devono assicurare il coordinamento con l'offerta ordinata congiuntamente da Confederazione e Cantoni.

Art. 46 Agevolazioni tariffali

Le agevolazioni tariffali di cui all'articolo 28 capoverso 4 LTV possono essere ordinate e indennizzate se sono atte ad aumentare la quota del trasporto pubblico rispetto al traffico complessivo. I committenti delle agevolazioni tariffali indennizzano le imprese per le perdite di entrate.

Art. 47 Comunità tariffarie

Nelle comunità tariffarie, la Confederazione e i Cantoni possono ordinare congiuntamente prestazioni sulle linee del traffico regionale viaggiatori e indennizzarle senza una compensazione separata per le perdite di entrate, se:

- a. sulla base dei viaggiatori-chilometro, del numero di passeggeri e della struttura dei titoli di trasporto per linea, tra le imprese è stata concordata una ripartizione delle entrate commisurata alla domanda;
- b. il livello di ricavo è inferiore al massimo del 20 per cento al livello di ricavo del trasporto diretto nazionale.

Art. 48 Estensioni provvisorie dell'offerta

Le estensioni provvisorie dell'offerta volte a far fronte al traffico che oltrepassa il traffico normale ai sensi dell'articolo 12 LTV sono ordinate e finanziate da chi è all'origine di tali estensioni.

Capitolo 4: Aiuti finanziari

Sezione 1: Fideiussioni

Art. 49 Principio

La Confederazione può concedere fideiussioni alle imprese, nei limiti dei crediti approvati, per il finanziamento degli investimenti nel traffico regionale viaggiatori.

Art. 50 Condizioni e obblighi

¹ Le fideiussioni sono concesse per il finanziamento degli investimenti relativi a prestazioni che danno diritto a un'indennità e i cui costi supplementari possono essere integrati nel conto di previsione di un'offerta in virtù dell'articolo 35 capoverso 1. L'UFT decide in merito alle deroghe d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze.

² La Confederazione può subordinare la concessione di fideiussioni all'adozione di misure di accompagnamento nel settore dei trasporti.

³ L'UFT stabilisce in una direttiva le condizioni e il processo per la concessione di fideiussioni.

Art. 51 Competenza

Le fideiussioni vengono accordate dall'UFT.

Sezione 2: Conversione e sospensione del rimborso di mutui

Art. 52 Principio

La conversione o la sospensione del rimborso di mutui da parte della Confederazione ai sensi dell'articolo 31 capoverso 3 LTV presuppone una corrispondente conversione o sospensione dei mutui dei Cantoni.

Art. 53 Condizioni e obblighi

Conversioni o sospensioni del rimborso di mutui sono concessi per gli investimenti relativi a prestazioni che danno diritto a un'indennità e i cui costi supplementari possono essere integrati nel conto di previsione di un'offerta in virtù dell'articolo 35 capoverso 1.

Art. 54 Presentazione della richiesta

La conversione deve essere richiesta all'UFT almeno tre mesi prima.

Art. 55 Convenzione in materia di conversione o di sospensione

¹ L'UFT, i Cantoni interessati e l'impresa concludono una convenzione sulla conversione o sulla sospensione del rimborso del mutuo. In essa stabiliscono le condizioni cui sono subordinate.

² In caso di conversione o sospensione dei rimborsi di mutui rimborsabili superiori a 10 milioni di franchi l'UFT agisce d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze.

Sezione 3: Contributi per innovazioni e per investimenti di imprese di trasporto a fune

Art. 56 Innovazioni

¹ Per promuovere innovazioni la Confederazione può concedere contributi a fondo perso nei limiti dei crediti approvati.

² L'UFT stabilisce in una direttiva le condizioni e il processo di assegnazione.

Art. 57 Investimenti di imprese di trasporto a fune

¹ Nei limiti dei crediti approvati la Confederazione può concedere contributi a fondo perso ai sensi dell'articolo 16 capoverso 3 LIFT per gli investimenti di imprese di trasporto a fune.

² L'UFT stabilisce in una direttiva le condizioni e il processo per il finanziamento di investimenti di imprese di trasporto a fune beneficiarie di indennità.

Capitolo 5: Presentazione dei conti

Sezione 1: Principi

Art. 58

¹ Il conto annuale deve fornire un quadro corrispondente all'effettiva situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale dell'impresa.

² L'UFT stabilisce in una direttiva le norme da applicare per la presentazione dei conti come pure le eccezioni.

Sezione 2: Conto dei costi d'esercizio e delle prestazioni

Art. 59

¹ Le imprese con offerte del traffico regionale viaggiatori ordinato congiuntamente devono tenere, oltre al conto finanziario, un conto dei costi d'esercizio e delle prestazioni per settori almeno per il consuntivo.

² Nel caso delle imprese di trasporto a fune, il traffico regionale viaggiatori, l'infrastruttura e il traffico merci formano un settore comune.

³ Il conto dei costi d'esercizio e delle prestazioni deve basarsi sull'organizzazione e sulle offerte dell'impresa. Occorre rispettare il principio di prestazione e di causalità nonché il principio della contabilità a costi completi.

⁴ Il conto dei costi d'esercizio e delle prestazioni deve essere strutturato secondo le stesse linee del conto di previsione dell'offerta. Il grado di dettaglio dei ricavi commerciali, dei costi e delle indennità nel conto di previsione deve essere identico a quello del conto economico per linea. La strutturazione si basa sull'allegato 1.

⁵ Le imprese sottoposte a una direzione comune possono tenere il conto dei costi d'esercizio e delle prestazioni per più di una persona giuridica.

⁶ L'UFT disciplina in una direttiva la tenuta del conto dei costi d'esercizio e delle prestazioni.

⁷ L'UFT può esonerare le imprese svizzere che gestiscono una sola linea nonché le imprese straniere dall'obbligo di tenere un conto dei costi d'esercizio e delle prestazioni, se i costi non coperti del traffico regionale viaggiatori possono essere indiscutibilmente documentati.

Sezione 3: Conto degli impianti e degli ammortamenti

Art. 60 Principi

¹ Il conto degli impianti e degli ammortamenti deve essere allestito secondo i principi degli importi lordi e della valutazione singola.

² Deve contenere il conto dettagliato delle voci di bilancio delle immobilizzazioni materiali.

Art. 61 Delimitazione tra il conto economico e il conto degli impianti e degli ammortamenti

¹ Le misure che servono a garantire la durata di utilizzazione espressa dal tasso di ammortamento devono essere registrate come interventi di manutenzione nel conto economico.

² Non sono iscrivibili all'attivo i costi unici derivanti direttamente da investimenti che figurano come tali nel manuale finanziario dell'impresa. Tali costi devono essere documentati separatamente nel piano di investimento.

Art. 62 Iscrizione all'attivo e storno di immobilizzazioni

¹ Gli impianti acquisiti devono essere iscritti all'attivo ai costi d'acquisto. Gli impianti di produzione propria vanno iscritti all'attivo ai costi di produzione.

² I rinnovi totali e parziali di impianti devono essere iscritti all'attivo ai costi di acquisto o di produzione.

³ Gli ampliamenti di impianti devono essere iscritti all'attivo ai costi di acquisto o di produzione se è stato superato il limite inferiore di attivazione. La durata di utilizzazione e il tasso di ammortamento degli impianti ampliati vanno ridefiniti con la loro messa in esercizio.

⁴ I valori d'investimento effettivi o stimati e le rettificazioni del valore delle parti sostituite o del materiale sostituito devono essere stornati.

⁵ I valori contabili residui delle immobilizzazioni devono essere iscritti nel conto economico.

⁶ L'impresa deve fissare un limite di costo al di sotto del quale l'immobilizzazione non è iscritta all'attivo.

Art. 63 Ammortamenti e rettificazioni di valore

¹ L'UFT stabilisce i margini dei tassi di ammortamento per gli impianti del traffico regionale viaggiatori in una direttiva.

² La durata di ammortamento inizia con l'avvio dell'esercizio e termina con la messa fuori servizio.

³ Se prima del termine della durata di utilizzazione di un impianto ne sono sostituite o rinnovate singole parti, è possibile iscrivere all'attivo e ammortizzare l'impianto suddividendolo in impianto principale e sottoimpianti. La suddivisione dell'impianto deve risultare chiaramente nel conto degli impianti e degli ammortamenti.

⁴ I contributi a fondo perso degli enti pubblici e di terzi per investimenti iscrivibili all'attivo, in particolare per lavori di scavo di gallerie, devono essere registrati in modo tale che su questa parte degli investimenti non possano essere operate rettificazioni del valore che influiscono sul risultato. In questo caso il contributo a fondo perso non può essere compensato con il valore d'acquisto.

Art. 64 Modifica della durata di utilizzazione

¹ Se la durata di utilizzazione di un impianto è oggetto di una rivalutazione, il valore contabile residuo deve essere ammortizzato in base alla durata di utilizzazione residua ridefinita.

² In caso di liquidazioni di immobilizzazioni (risultati di alienazioni), i ricavi e i costi, comprensivi dei valori contabili residui, devono essere contabilizzati nel settore che ha assunto i costi degli impianti.

Sezione 4: Conto annuale

Art. 65

¹ Le imprese che hanno ricevuto indennità o aiuti finanziari da Confederazione e Cantoni devono presentare all'UFT e ai rispettivi Cantoni, entro 30 giorni dall'assemblea generale, il conto annuale approvato da quest'ultima e la seguente documentazione ai fini della verifica dell'impiego conforme dei sussidi:

- a. la dichiarazione relativa al rispetto dei principi per l'impiego dei sussidi;
- b. la relazione sulla gestione secondo l'articolo 958 capoverso 2 CO¹¹; nell'allegato vanno indicate tutte le assicurazioni di cose e di responsabilità civile stipulate ai fini dell'esercizio delle linee e tratte concessionarie, con i relativi importi di copertura; nel caso dei gestori dell'infrastruttura, l'allegato della relazione sulla gestione deve contenere inoltre il conto degli investimenti per il settore dell'infrastruttura;
- c. il conto economico per linea, strutturato per settori nonché per i totali dei singoli ricavi, costi e indennità per settore e per i totali di tutti i settori;
- d. le delimitazioni rispetto alla contabilità finanziaria per settore;
- e. i dati di base per il calcolo degli indicatori;
- f. se non risulta dal conto economico, dal bilancio o dall'allegato del conto annuale, una documentazione dettagliata concernente:
 1. le indennità ricevute nell'anno di esercizio, suddivise per committenti, in virtù dell'articolo 28 LTV o dell'articolo 51b Lferr,
 2. gli importi dei mutui dell'ente pubblico, suddivisi per finanziatori, ricevuti in virtù degli articoli 51b e 58a Lferr nonché di altre basi giuridiche pertinenti per l'impiego dei sussidi,
 3. gli importi degli aiuti finanziari non ancora conteggiati, suddivisi per finanziatori,
 4. la natura, la formazione, l'impiego e lo scioglimento di accantonamenti e riserve;
- g. il conto dettagliato degli impianti e degli ammortamenti;
- h. la documentazione dei disinvestimenti relativi a impianti dei settori beneficiari di indennità;
- i. il rapporto sulla verifica speciale secondo l'articolo 38 capoverso 3 LTV;
- j. il rapporto di revisione integrale al consiglio di amministrazione;

¹¹ RS 220

k. le motivazioni per le divergenze rispetto alle offerte.

² Il verbale dell'assemblea generale deve essere presentato non appena acquisisce validità giuridica.

³ I committenti possono esigere ulteriori documenti nell'ambito della loro attività di verifica.

⁴ L'UFT stabilisce in che forma deve essere inoltrata la documentazione sulla verifica dell'impiego dei sussidi.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 66 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato 4.

Art. 67 Disposizioni transitorie

¹ Le convenzioni in materia di aggiudicazione secondo il diritto previgente sono equiparate, fino alla relativa scadenza, alle convenzioni sugli obiettivi di cui all'articolo 26.

² Le piccole funivie con funzione di collegamento sono equiparate alle imprese ai sensi dell'articolo 2 capoverso fino alla scadenza della loro autorizzazione cantonale per il trasporto di viaggiatori.

Art. 68 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain
Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Allegato 1
(art. 33 cpv. 3 e 5 e 59 cpv. 1)

Strutturazione del conto di previsione e del conto economico per linea

1. I ricavi devono essere documentati separatamente per ogni linea secondo:
 - 1.1 ricavi dei trasporti;
 - 1.2 ricavi accessori.

2. I ricavi dei trasporti devono essere strutturati per ogni linea secondo i seguenti tipi di titoli di trasporto:
 - 2.1 titoli di trasporto forfettari senza quelli di comunità tariffarie;
 - 2.2 titoli di trasporto singoli e abbonamenti per tratte senza quelli di comunità tariffarie;
 - 2.3 titoli di trasporto di comunità tariffarie per ogni comunità;
 - 2.4 altri ricavi di trasporti.

3. I ricavi accessori devono essere strutturati per ogni linea secondo:
 - 3.1 ricavi di distribuzione;
 - 3.2 indennità di trasporto;
 - 3.3 altri ricavi accessori.

4. I costi devono essere documentati separatamente per ogni linea per:
 - 4.1 la conduzione dei veicoli;
 - 4.2 l'accompagnamento dei treni e la protezione di persone e cose;
 - 4.3 l'esercizio e la gestione dell'esercizio;
 - 4.4 i veicoli ferroviari, suddivisi per principali tipi di composizione e separati per:
 - 4.4.1 esercizio e manutenzione,
 - 4.4.2 ammortamenti,
 - 4.4.3 interessi;
 - 4.5 i veicoli stradali, i battelli o gli impianti a fune, suddivisi per categorie di veicoli;
 - 4.6 il noleggio di veicoli;
 - 4.7 l'infrastruttura stradale o per la navigazione;
 - 4.8 la vendita e la distribuzione;
 - 4.9 il prezzo di traccia e separati per:
 - 4.9.1 traccia,
 - 4.9.2 usura o peso,
 - 4.9.3 supplemento di fermata,
 - 4.9.4 supplemento ambiente,
 - 4.9.5 energia,
 - 4.9.6 contributo di copertura,
 - 4.9.7 prestazioni supplementari;
 - 4.10 i restanti costi;
 - 4.11 i costi amministrativi;
 - 4.12 la riduzione della deduzione dell'imposta precedente.

5. Le indennità devono essere documentate separatamente per ogni linea secondo:
- 5.1 utili da attività accessorie accreditati al traffico regionale viaggiatori;
 - 5.2 partecipazione finanziaria dell'impresa alla copertura dei costi non coperti;
 - 5.3 indennità per ulteriori offerte, miglioramenti di offerte o agevolazioni tariffali ai sensi dell'articolo 28 capoverso 4 LTV;
 - 5.4 indennità comuni ai sensi dell'articolo 28 capoverso 1 LTV.

Allegato 2
(art. 42 cpv. 1)

Partecipazioni cantonali: condizioni strutturali e formula

1. La condizione strutturale di cui all'articolo 30 capoverso 2 LTV è rappresentata dalla densità demografica. La densità demografica corrisponde al numero degli abitanti censiti diviso per la superficie produttiva. L'indice della densità demografica (IDD) viene espresso come valore inverso di un Cantone rispetto alla media svizzera.
2. Per il calcolo della partecipazione cantonale, l'indice della densità demografica è convertito nel seguente coefficiente (CIS):

$$\text{CIS(IDD)} = \{600 \% - \text{IDD}\} / 600 \%$$

3. Le partecipazioni cantonali sono calcolate secondo la seguente formula, arrotondando i risultati all'unità:

$$\text{Partecipazione cantonale} = \text{CIS(IDD)}^3 \times 0,541 + 0,2$$

Allegato 3
(art. 42 cpv. 2)

Partecipazioni cantonali: quote percentuali

Cantone	Partecipazione cantonale (in %)
	Anni d'orario 2025-2028
ZH	67
BE	46
LU	53
UR	23
SZ	47
OW	27
NW	45
GL	27
ZG	63
FR	46
SO	55
BS	73
BL	62
SH	51
AR	47
AI	29
SG	52
GR	20
AG	61
TG	54
TI	42
VD	53
VS	37
NE	49
GE	71
JU	26

Allegato 4
(art. 66)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

Sono abrogate:

1. l'ordinanza dell'11 novembre 2009¹² sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori;
2. l'ordinanza del DATEC del 18 gennaio 2011¹³ sulla contabilità delle imprese di trasporto concessionarie.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 25 novembre 1998¹⁴ sugli emolumenti per i trasporti pubblici

Art. 42

Abrogato

2. Ordinanza del 14 ottobre 2015¹⁵ sulle concessioni, sulla pianificazione e sul finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria (OCPF)

Ingresso

visti gli articoli 1 capoverso 3, 6, 8, 9b, 57 capoverso 3 e 97 della legge federale del 20 dicembre 1957¹⁶ sulle ferrovie (Lferr) e l'articolo 35 capoverso 3 della legge del 20 marzo 2009¹⁷ sul trasporto di viaggiatori (LTV),

¹² RU 2009 6061; 2013 1701; 2015 4165; 2019 3581

¹³ RU 2011 351; 2016 597; 2020 1653

¹⁴ RS 742.102

¹⁵ RS 742.120

¹⁶ RS 742.101

¹⁷ RS 745.1

Art. 2 Separazione del settore dell'infrastruttura dagli altri settori: portata della separazione

³ Nel conto degli impianti e degli ammortamenti e nel conto degli investimenti il settore dell'infrastruttura deve essere completamente separato dagli altri settori dell'impresa o essere altrimenti nettamente distinto con l'ausilio di totali intermedi.

⁴ I valori d'acquisto e contabili del settore dell'infrastruttura devono essere documentati separatamente nel bilancio o nell'allegato del conto annuale.

⁵ Gli ammortamenti del settore dell'infrastruttura devono essere documentati separatamente nel conto economico o nell'allegato del conto annuale. Le imprese che non allestiscono un conto dei costi d'esercizio e delle prestazioni devono strutturare il proprio conto economico conformemente al capoverso 3.

⁶ Il conto degli impianti e degli ammortamenti deve essere strutturato almeno secondo i generi d'impianto e i tipi d'impianto principali.

Art. 3 Rubrica e cpv. 1 e 3^{bis}

Separazione del settore dell'infrastruttura dagli altri settori: conto per settori

¹ Concerne soltanto il testo francese.

^{3bis} Se l'impresa tiene una rubrica per l'infrastruttura nel conto dei costi d'esercizio e delle prestazioni, l'articolo 66 capoverso 3 Lferr è considerato rispettato.

Art. 5 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 lett. a

¹ Gli investimenti nel mantenimento della qualità servono:

- d. ad assorbire l'evoluzione della domanda:
 - 1. nel traffico viaggiatori senza treni-chilometri supplementari,
 - 2. nel trasporto di merci senza tracce supplementari;

² Gli investimenti nell'ampliamento servono:

- a. ad aumentare la capacità:
 - 1. per treni-chilometri supplementari nel traffico viaggiatori;
 - 2. per tracce supplementari nel trasporto di merci;

Art. 22 cpv. 1 lett. a e b

¹ Sono considerate tratte per il collegamento capillare, e come tali escluse dalle prestazioni federali secondo l'articolo 49 Lferr, le tratte:

- a. che servono prevalentemente per le offerte secondo l'articolo 5 capoverso 4 dell'ordinanza del 4 novembre 2009¹⁸ sul trasporto di viaggiatori o l'articolo

8 capoverso 7 dell'ordinanza del ...¹⁹ sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori; oppure

- b. le cui fermate non distano, per la maggior parte, più di 1,5 km una dall'altra e che non servono al collegamento di altre località alla rete ferroviaria.

Art. 26 cpv. 2

² Convengono remunerazioni che coprono i costi integrali secondo l'articolo 64 Lferr. Le remunerazioni non devono comprendere un interesse calcolato.

Art. 27 cpv. 2 lett. c, e e f e cpv. 4

² All'offerta vanno allegati in particolare i seguenti documenti:

- c. *concerne soltanto i testi tedesco e francese;*
- e. *abrogata*
- f. *il riepilogo dei ricavi e dei costi pianificati;*

⁴ L'UFT disciplina il grado di dettaglio dei documenti. Nel singolo caso può esigere una strutturazione più dettagliata o concedere agevolazioni.

Art. 28 lett. e

Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

Art. 31 cpv. 2 terzo periodo

² ... Nel singolo caso può esigere una strutturazione più dettagliata o concedere agevolazioni.

Titolo dopo l'art. 37a

Sezione 7b: Presentazione dei conti

Art. 37b Modifica della durata di utilizzazione

¹ Al settore dell'infrastruttura possono essere imputati ammortamenti solo fino a un valore contabile pari a zero.

² Se la durata di utilizzazione di un impianto è oggetto di una rivalutazione, il valore contabile residuo deve essere ammortizzato in base alla durata di utilizzazione residua ridefinita.

³ In caso di liquidazioni di immobilizzazioni (risultati di alienazioni), i ricavi e i costi, comprensivi dei valori contabili residui, devono essere contabilizzati nel settore che ha assunto i costi degli impianti.

¹⁹ RS 745.16

⁴ I ricavi presumibili di alienazioni nel settore dell'infrastruttura direttamente connesse con rinnovi, ampliamenti o sostituzioni previsti devono essere iscritti separatamente nel piano di investimento.

Art. 37c Strutturazione dei ricavi e dei costi

L'UFT prescrive la strutturazione dei ricavi e dei costi per il conto dei costi d'esercizio e delle prestazioni come pure per l'offerta.

Art. 38 cpv. 2 primo periodo

² Sono considerati investimenti nell'infrastruttura di imprese di trasporto a fune ai sensi dell'articolo 16 capoverso 3 della legge del 23 giugno 2006²⁰ sugli impianti a fune il 50 per cento degli investimenti complessivi. ...

3. Ordinanza del 25 maggio 2016²¹ sul trasporto di merci

Art. 16 cpv. 2

² Se un Cantone ordina un'offerta di trasporto sulla rete ferroviaria a scartamento ridotto, i contributi d'esercizio della Confederazione possono essere aumentati fino a concorrenza della quota percentuale della partecipazione federale secondo l'allegato 3 dell'ordinanza del ... ²² sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori (OITRV).

Art. 24 cpv. 2

² La procedura di ordinazione e di sovvenzionamento per l'erogazione dei contributi d'esercizio è retta dagli articoli 30–32 e 35–40 OITRV²³.

20 RS 743.01
21 RS 742.411
22 RS 745.16
23 RS 745.16

4. Ordinanza del 21 dicembre 2006²⁴ sugli impianti a fune

Art. 58 cpv. 3 lett. b

³ Le imprese di trasporto a fune che beneficiano di indennità conformemente all'articolo 49 Lferr²⁵ o di contributi conformemente all'articolo 56 della stessa legge tengono i libri contabili:

- b. conformemente alle disposizioni emanate dal Consiglio federale in base all'articolo 35 capoverso 3 LTV e dall'UFT in base all'articolo 35 capoverso 4 LTV.

5. Ordinanza del 4 novembre 2009²⁶ sul trasporto di viaggiatori

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza «offerta di trasporto» è sostituito con «offerta».

Art. 5 Funzione di collegamento

¹ Una linea ha funzione di collegamento se serve al collegamento di base o, nel traffico locale, al collegamento capillare di una località.

² Sono considerate località gli agglomerati in cui tutto l'anno almeno 100 abitanti risiedono:

- a. in un raggio di massimo 1,5 chilometri;
- b. in insediamenti sparsi tradizionali; oppure
- c. in valli nelle regioni di montagna, il cui collegamento è effettuato da un punto comune.

³ Una linea serve al collegamento di base se:

- a. collega località tra loro o con la rete interregionale, nazionale o internazionale dei trasporti pubblici;
- b. all'interno di una località collega parti dell'insediamento lontane oltre 1,5 chilometri da fermate di altre linee che servono al collegamento di base.

⁴ Una linea serve al collegamento capillare se:

- a. le fermate non distano più di 1,5 chilometri circa da fermate delle linee che servono al collegamento di base; e
- b. le distanze tra le fermate sono brevi.

²⁴ RS 743.011

²⁵ RS 742.101

²⁶ RS 745.11

Art. 9 cpv. 2 primo periodo

Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

Art. 12 cpv. 1, secondo periodo e capoverso 4

¹ Se la domanda è inoltrata nell'ambito di una messa a concorso secondo l'articolo 32 LTV, i termini sono retti dall'articolo 15 capoverso 2 dell'ordinanza del ...²⁷ sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori.

⁴ In caso di messa a concorso secondo l'articolo 32 LTV l'impresa inoltra la domanda di concessione unitamente all'offerta. La domanda deve contenere le informazioni di cui all'allegato, numero I lettere a, d, f, i, k, l e n nonché all'allegato, numero II lettera a. Prima dell'inizio della consultazione, la Confederazione può esigere informazioni supplementari dall'impresa che ha presentato l'offerta più vantaggiosa secondo l'articolo 32g capoverso 1 LTV.

Art. 15 cpv. 1 e cpv. 2 lett. d

¹ La concessione è rilasciata o rinnovata per 12 anni.

² La concessione può essere rilasciata o rinnovata per una durata inferiore in particolare se:

- d. serve ad armonizzare le durate di concessione di più offerte ordinate di una stessa impresa.

Art. 19

Ex art. 20

Art. 20

Ex art. 19

Art. 23 Designazione ufficiale

D'intesa con l'impresa, l'UFT stabilisce la sua designazione ufficiale e le sue iniziali come pure i numeri di linea e le designazioni della linea. Questi sono vincolanti per le pubblicazioni degli orari e delle tariffe.

Art. 41 cpv. 1 primo periodo

¹ Nell'ambito del trasporto stradale, per le corse internazionali pendolari con alloggio e circolari di cui all'articolo 39 lettere f e g è obbligatorio munirsi del foglio di viaggio e delle relative traduzioni. ...

Art. 42 cpv. 4

⁴ I Cantoni provvedono a istituire fermate adeguate e a collegarle al trasporto pubblico.

Art. 55b cpv. 3

³ Le imprese devono elaborare congiuntamente uno standard settoriale relativo all'obbligo d'informazione e sottoporlo all'UFT per approvazione.

Art. 56 cpv. 3

³ Nell'ambito del restante traffico concessionario, le imprese devono offrire il trasporto diretto se il vantaggio per i viaggiatori supera il dispendio economico per le imprese.

Art. 56a Piattaforma comune di distribuzione

(art. 17a LTV)

¹ Le imprese di cui all'articolo 17a capoverso 1 LTV gestiscono congiuntamente i sistemi necessari per la fornitura di prestazioni di prenotazione, vendita, conteggio e ripartizione delle entrate come pure per le funzioni di controllo (piattaforma di distribuzione) e li sviluppano ulteriormente in funzione delle esigenze.

² Le imprese che offrono il trasporto diretto secondo l'articolo 16 LTV devono aderire alla piattaforma di distribuzione. Ad altre imprese titolari di concessione e alle imprese con un'autorizzazione secondo l'articolo 7 o 8 LTV va concessa l'adesione a condizioni non discriminatorie.

³ La piattaforma di distribuzione comprende almeno la gamma di titoli del trasporto diretto di cui all'articolo 16 capoverso 1 LTV.

⁴ I dati tecnici e personali necessari per la distribuzione comprendono in particolare gamme di titoli di trasporto, tariffe, dati dei clienti, prestazioni richieste dai clienti e dati di controllo.

Art. 62a Biciclette a bordo nel trasporto ferroviario internazionale

(art. 23a LTV)

Le disposizioni che consentono ai viaggiatori di portare a bordo la bicicletta nel traffico viaggiatori ferroviario transfrontaliero a lunga distanza si rifanno all'articolo 6 del regolamento (UE) 2021/782²⁸.

²⁸ [Regolamento \(UE\) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario \(rifusione\). GU L 172 del 17.05.21, pag. 1](#)

Art. 79, rubrica, e cpv. 1 lett. f

Trattamento di dati da parte dell'UFT

¹ Ai fini della pianificazione dei trasporti, l'UFT può chiedere alle imprese i seguenti dati concernenti le linee, i tratti di linee e le zone:

- f. ripartizione territoriale dei titoli di trasporto.

Art. 79a Trattamento di dati da parte delle imprese
(art. 54, 20, 20a LTV)

¹ Le imprese possono trattare i seguenti dati personali di viaggiatori con un titolo di trasporto personale per garantire i ricavi del prezzo del trasporto o il supplemento secondo l'articolo 20 LTV:

- a. nome;
- b. data di nascita;
- c. indirizzo;
- d. indirizzo e-mail;
- e. numero di cellulare;
- f. mezzo di pagamento.

² Possono essere trattati i seguenti dati personali degni di particolare protezione:

- a. foto leggibili elettronicamente ai fini dell'identificazione di viaggiatori con un titolo di trasporto personale;
- b. dati sulla localizzazione delle stazioni di salita e discesa di viaggiatori con un titolo di trasporto personale per il calcolo del prezzo di trasporto;
- c. sentenze cresciute in giudicato concernenti sanzioni e procedimenti amministrativi o penali riguardanti viaggi senza un titolo di trasporto valido agli scopi di cui all'articolo 20a LTV.

³ I dati concernenti le stazioni di salita e discesa in base ai quali è determinato e fatturato il prezzo del trasporto possono essere trasmessi a tutte le imprese che hanno un diritto di partecipazione ai ricavi.

⁴ I dati personali possono essere impiegati solo in forma anonimizzata per migliorare la piattaforma di distribuzione.